	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.G.	Numero 105	Data 26/07/2017
OGGETTO: ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O) "LA FAGIANA - AGGIORNAMENTO" A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE CON PARERE DELLA COMUNITA' DEL PARCO AVVENUTA CON DELIBERA N°11 DEL 30.06.2017.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore 09:30 presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione.

All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	BELTRAMI GIAN PIETRO	Presidente	Presente
2	DUSE LUIGI ENZO EMILIO	Vice Presidente	Presente
3	BASSI BEATRICE	Consigliere	Presente
4	FRACASSI MARIO FABRIZIO	Consigliere	Presente
5	GIBELLI MADDALENA GIOIA	Consigliere	Presente

Presiede il Sig. BELTRAMI GIAN PIETRO, Presidente del Parco.

Assiste il Direttore del Parco, Claudio Peja

Partecipa il Segretario Dott. Giovanni Sagaria

OGGETTO: ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O.) "LA FAGIANA - AGGIORNAMENTO" A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE CON PARERE DELLA COMUNITA' DEL PARCO AVVENUTA CON DELIBERA N°11 DEL 30.06.2017.

Deliberazione C.d.G. n. 105 del 26/07/2017.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso l'Ente Parco ha proceduto con i propri tecnici alla stesura di una bozza del: "Regolamento di fruizione della zona naturalistica (Z.N.O.) "LA FAGIANA – AGGIORNAMENTO" approvata in prima istanza in sede di C.d.G. con delibera n°47 del 05/04/2017;

Evidenziato che la Comunità del Parco ha approvato la bozza del "Regolamento di fruizione della zona naturalistica (Z.N.O.) "LA FAGIANA – AGGIORNAMENTO" con delibera di C.P.n°11 del 30.06.2017 (allegata A alla presente);

Tutto ciò premesso;

- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 comma1, del D. Lgs. N. 267/2000;
- A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di approvare e adottare in via definitiva, la bozza del "Regolamento di fruizione della zona naturalistica (Z.N.O.) "LA FAGIANA – AGGIORNAMENTO"

Quindi,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Al fine di poter applicare da subito Regolamento di fruizione della zona naturalistica (Z.N.O.) "LA FAGIANA – AGGIORNAMENTO" per poter disporre degli elementi di gestione dell'area in esso contenuti prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del DLGS 267/2000.




IL SEGRETARIO

F.to

PARCO TICINO
Allegato alla deliberazione
C.d.G. n° 105 del 26/07/2017

IL PRESIDENTE
(Gian Pietro Beltrami)
F.to Copia

	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.P.	Numero	Data
		11	30/06/2017
OGGETTO: PARERE SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O.) "LA FAGIANA - AGGIORNAMENTO.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno duemiladiciassette addi trenta del mese di giugno alle ore 15:15 presso l'Aula Magna posta in località "La Fagiana" in Magenta, a seguito di convocazione disposta dal Presidente in data 09.06.2017 e notificata agli Enti che ne fanno parte, si è riunita la Comunità del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Assume la presidenza il Sig. Gian Pietro Beltrami, Presidente del Parco.

Assiste il Direttore del Parco, Claudio Peja

Partecipa il Segretario Dott. Giovanni Sagaria

Fatto l'appello nominale a mezzo del Presidente del Parco Lombardo della valle del Ticino, si accertano, all'inizio della seduta, le presenze ed assenze indicate a fianco di ogni ente della Comunità del Parco nell'unito prospetto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Comunità del Parco

N° totale componenti – 50

N° totale quote di partecipazione – 267

ELENCO PRESENTI APPELLO INIZIALE

Ente rappresentato – n° quote Rappresentante		Ente rappresentato – n° quote Rappresentante	
Comune di Abbiategrasso MICHELE PUSTERLA	9	Comune di Morimondo ASSENTE	4
Comune di Arsago Seprio CLAUDIO MONTAGNOLI	4	Comune di Motta Visconti ENRICO ARSONI	4
Comune di Bereguardo ROBERTO BATTAGIN	3	Comune di Nosate CARLO MIGLIO	2
Comune di Bernate Ticino ASSENTE	4	Comune di Ozzero ASSENTE	3
Comune di Besate OTTORINO PASINI	3	Comune di Pavia ASSENTE	12
Comune di Besnate ASSENTE	4	Comune di Robecchetto con Induno ASSENTE	4
Comune di Boffalora Ticino ASSENTE	3	Comune di Robecco sul Naviglio ASSENTE	5
Comune di Borgo San Siro MARIO PERTUSI	3	Comune di Samarate LUCA MACCHI	6
Comune di Buscate FABIO MERLOTTI	3	Comune di San Martino Siccomario ASSENTE	5
Comune di Carbonara al Ticino ASSENTE	3	Comune di Sesto Calende ALESSANDRO CERON	6
Comune di Cardano al Campo ANGELO BELLORA	5	Comune di Somma Lombardo ILARIA CERIANI	7
Comune di Casorate Sempione ASSENTE	4	Comune di Torre d'Isola GIULIO SIRIANNI	3
Comune di Cassinetta di Lugagnano ASSENTE	2	Comune di Travacò Siccomario DOMIZIA CLENSI	4
Comune di Cassolnovo ASSENTE	6	Comune di Turbigo FABRIZIO ALLEVI	4
Comune di Castano Primo LUCA FUSETTI	6	Comune di Valle Salimbene ASSENTE	2
Comune di Cuggiono ASSENTE	5	Comune di Vanzaghello MAURIZIO RIVOLTA	4
Comune di Ferno FILIPPO GESUALDI	4	Comune di Vergiate GIUSEPPE INTRIERI	5
Comune di Gallarate GIUSEPPE LORUSSO	8	Comune di Vigevano LUIGI G.M. PIGOLA	12
Comune di Gambolò ASSENTE	8	Comune di Villanova d'Ardenghi ASSENTE	2
Comune di Garlasco ASSENTE	6	Comune di Vizzola Ticino ASSENTE	2
Comune di Golasecca ANTONIO MINUTI	2	Comune di Zerbolò ASSENTE	4
Comune di Gropello Cairoli ORESTE MARIN	5	Città Metropolitana di Milano ASSENTE	13
Comune di Linarolo ASSENTE	3	Amministrazione Provinciale di Pavia ASSENTE	19
Comune di Lonate Pozzolo SABRINA MARINO	7	Amministrazione Provinciale di Varese MARCO MAGRINI	16
Comune di Magenta CHIARA CALATI	6	Totale presenze: enti: 26 quote: 141	
Comune di Mezzanino ASSENTE	3		

SEDUTA PUBBLICA

In prosieguo di seduta, il Presidente Gian Pietro Beltrami invita a trattare l'argomento iscritto al punto n° 7 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **PARERE SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O.) "LA FAGIANA – AGGIORNAMENTO.**

Risultano essere presenti all'appello iniziale n°26 Enti per un totale di 141 quote di partecipazione

LA COMUNITA' DEL PARCO

Richiamato l'articolo 10 punto m. dello Statuto del Parco, nel quale si cita espressamente che, tra i compiti della Comunità del Parco vige, l'espressione di parere obbligatorio, preliminare l'adozione di regolamenti dell'Ente;

Premesso che con Delibera del C.d.G. n. 47 del 05/04/2017 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O.) "LA FAGIANA" – AGGIORNAMENTO" è stato approvato all'unanimità il regolamento destinato a disciplinare e regolamentare le attività di fruizione nella Z.N.O. "La Fagiana", che ospita un Centro Parco ed è una delle ZONE NATURALISTICHE ORIENTATE(B1) maggiormente frequentate dai visitatori, dove si svolgono attività finalizzate alla conoscenza e al rispetto del patrimonio ambientale, naturale, storico del Parco in particolare, del territorio in generale e alla fruizione sostenibile del territorio;

Premesso che il Parco del Ticino ha approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°22 del 28/1/91 ratificata dall'Assemblea Consortile con deliberazione del 23/3/91 n°3 e modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 137 del 2/4/92 (ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 6 del 27/6/92) e n°181 del 18/5/95 il "Regolamento di fruizione della Riserva Naturale Orientata "La Fagiana""(Allegato 1);

Precisato che il suddetto Regolamento disciplinava le modalità di fruizione della Riserva Naturale Orientata "La Fagiana", ai sensi dell'allora vigente Piano Territoriale di Coordinamento approvato con L.R. 33/80 che classificava l'area quale: "Riserva Orientata di tipo B1";

Tenuto conto che con Legge Regionale n. 31 del 2002 è stato istituito il Parco naturale della Valle del Ticino e con Deliberazione di Consiglio Regionale del 26 novembre 2003 – n° VII/919 è stato approvato il relativo Piano territoriale di coordinamento (PTC);

Ritenuto di aggiornare il Regolamento di fruizione della Fagiana, ricadente in Zona naturalistica Orientata (B1), ai sensi dell'art. 6 del PTC vigente, dal momento che lo stesso riporta riferimenti normativi non più attuali e vigenti, alla luce dell'intercorsa approvazione del PTC del Parco naturale;

Letta la bozza di "Regolamento di fruizione della zona naturalistica orientata (Z.N.O.) "la Fagiana" allegata alla deliberazione di C.d.G. n°47 del 05/04/2017 (allegato A alla presente);

Ritenuto il medesimo "Regolamento di fruizione della zona naturalistica orientata (Z.N.O.) "la Fagiana" meritevole di parere favorevole per la sua successiva e definitiva approvazione in sede di C.d.G.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto consortile;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

1. Di esprimere parere favorevole, per la sua successiva e definitiva approvazione in sede di C.d.G, al ""Regolamento di fruizione della zona naturalistica orientatata (Z.N.O.) "la Fagiana" allegato alla deliberazione di C.d.G.n° 47 del 05/04/2017(allegato A alla presente).

Quindi,

LA COMUNITA' DEL PARCO

Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter applicare il regolamento nel periodo di maggiore affluenza della Z.N.O. "La Fagiana", con successivi voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



REL.1 - REGFAC p. 1

Regolamento di fruizione della Riserva Naturale Orientata "La Fagiana" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 22 del 28/1/91 ratificata dall'Assemblea Consortile con deliberazione del 23/3/91 n° 3 e modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n° 137 del 2/4/92 (ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 6 del 27/6/92) e n° 181 del 18/5/95.

Art. 1 (Finalità)

Al fine di dare pratica attuazione all'art. 21 della L.R. 33/80 (Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino) "Regolamentazione dell'attività del tempo libero" nonché per facilitare la ricerca scientifica e la didattica naturalistica nel rispetto del prioritario obiettivo della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del territorio del Parco, viene emanato il seguente regolamento di fruizione della R.N.O "La Fagiana".

Art. 2 (Richiamo alle norme generali del P.T.C. relative alle Riserve Naturali Orientate di tipo B1)

Il territorio ricompreso nella tenuta "La Fagiana" è classificato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/80 quale: "Riserva Orientata di tipo B1".

In tale zona ai sensi dell'art. 10 c. 5 della L.R. 33/80 è vietato:

- a) produrre rumori, suoni e luci;
- b) abbandonare i rifiuti e costituire depositi di materiali dismessi;
- c) uscire dalle strade e dai sentieri battuti;
- d) introdurre cani;
- e) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
- f) introdurre specie animali o vegetali attualmente non caratteristiche del territorio, salvo specifica dichiarazione di ammissibilità a cura di istituto universitario;
- g) asportare o danneggiare piante e fiori, esercitare il pascolo, effettuare lavori agricoli e utilizzazioni forestali, ad eccezione di quanto stabilito nel piano di settore per la conservazione ed il recupero dei boschi e delle foreste;
- h) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili, ecc.;
- i) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi;
- l) esercitare la caccia e l'uccellazione;
- m) esercitare la pesca;

- n) modificare il regime e la composizione delle acque;
- o) attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo e il prosciugamento di zone umide;
- p) svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi della Riserva.

Nello stesso territorio ai sensi dell'art. 10, c. 6, l'accesso al pubblico è ammesso anche con l'uso di biciclette lungo le strade, gli esistenti sentieri battuti e nelle aree pubbliche appositamente riservati.

Art. 3 (Accessi consentiti al pubblico)

Gli accessi alla R.N.O. consentiti al pubblico sono i seguenti:

- a nord, dalla strada di accesso alla loc. "La Madonnina";
- a est dalla strada comunale di valle proveniente da Ponte Vecchio di Magenta;
- a sud dal cancello posto in loc. "Acquafrdda" posto sulla strada comunale di valle proveniente da Casterno di Robecco.

Art. 4 (Orari e modalità di accesso al pubblico)

Il pubblico è ammesso alla visita della riserva, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (nel periodo in cui vige l'orario solare) e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (nel periodo in cui vige l'ora legale).

La visita alla R.N.O. è gratuita ad eccezione dei giorni festivi e le domeniche dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

In tali giorni il biglietto di ingresso alla R.N.O., comprensivo del diritto di visita al museo e ad eventuali visite guidate, è fissato in L. 3.000= a persona.

Sono esentati da tale biglietto i minori di anni 10 e coloro che superano i 65 anni, i Dipendenti e gli Amministratori del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Personale di vigilanza e quello addetto alla sicurezza ed alla sanità che prestano servizio nella R.N.O., gli iscritti e aventi diritto della Riserva di Pesca "ex Gualdoni", i proprietari di siti interclusi nella Riserva Naturale.

Ai residenti di Magenta, Robecco s/Naviglio e Boffalora spetta il pagamento di un biglietto di ingresso ridotto al 50% e ciò in considerazione degli usi e abitudini locali degli stessi.

Il transito è consentito a piedi, lungo tutte le strade e i sentieri battuti.

Il transito in bicicletta ed a cavallo è consentito solo lungo le strade di larghezza superiore a mt. 1,50 ed è comunque vietato laddove vengano

apposti i relativi segnali di divieto.

Durante i giorni festivi e le domeniche dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre il transito a cavallo è vietato in tutta l'area della R.N.O. ivi compresi i ghiaietti contermini alla stessa verso il Ticino.

Possono essere previsti, al fine di regolamentare l'accesso ed il transito interno, opportuni sbarramenti lungo le strade ed i sentieri, posti in opera su disposizione della Direzione.

All'interno della R.N.O. sono previsti inoltre dei percorsi speciali a carattere didattico e scientifico da attrezzare adeguatamente.

Al fine di dare attuazione all'art. 10 c. 5 della L.R. n° 33/1980 e per non disturbare la quiete degli habitat naturali all'interno della R.N.O. è vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motori a scoppio o elettrici.

L'uso di apparecchi radio o televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili è vietato. Da tale divieto sono escluse le apparecchiature impiegate per i servizi del Parco, di antincendio, di soccorso e delle guide naturalistiche.

E' consentito altresì l'uso di apparecchi dotati di cuffie insonorizzate e comunque tali da non lasciare trapelare suoni o rumori.

A quanti non ottempereranno gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo (ivi compresi quanti non provvisti di biglietto d'ingresso) verranno comminate le sanzioni previste dall'art. 30 della L.R. 86/83.

Art. 5 (Attività fotografica)

L'attività fotografica lungo i percorsi autorizzati è libera su tutto il territorio della R.N.O. ed in ogni periodo dell'anno.

Nelle aree esterne ai percorsi autorizzati al pubblico l'attività fotografica può essere consentita solo previa autorizzazione della Direzione del Parco.

I capanni di tipo precario devono essere autorizzati dalla Direzione del Parco. Detta autorizzazione detterà le prescrizioni, i tempi ed i modi di esercizio dell'attività e potrà essere sospesa o revocata qualora il fotografo non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella R.N.O. per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

Art. 6 (Transito con mezzi motorizzati)

Ai sensi dell'art. 10 c.6 della L.R. 33/80 l'accesso e il transito è di norma vietato a tutti i mezzi motorizzati. E' consentito il transito sulle strade poste all'interno della R.N.O. solo ai mezzi di lavoro, di

servizio e vigilanza o di Ditte ed Enti incaricati a ciò autorizzati dalla Direzione del Parco.

In casi indifferibili ed urgenti (incendi, pericoli ecc.) il transito dei mezzi di cui al comma precedente non richiede alcuna autorizzazione, fatto salvo l'obbligo di rapporto alla direzione che descriva i motivi e termini dell'intervento.

Art. 7 (Regolamentazione delle visite didattiche)

Le visite didattiche sono consentite nei giorni di domenica, martedì, giovedì e venerdì negli orari di apertura della R.N.O. per un massimo di n° 100 persone/giorno e per gruppi di non oltre cinquanta persone ciascuno.

Le visite didattiche e comunque di gruppi di più di venti persone devono essere autorizzate dalla Direzione del Parco e devono essere accompagnate da personale autorizzato.

Durante la visita devono essere rispettate le norme del presente regolamento pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 11 nonchè l'allontanamento del gruppo dalla R.N. stessa.

Art. 8 (Regolamento delle attività di ricerca scientifica)

Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe si divieti esistenti sono condotte nel rispetto del presente regolamento.

Rientrano nelle attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori, il coinvolgimento di terzi sotto la responsabilità di un ricercatore (ad esempio per tesi di laurea).

E' da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell'organico di un ente istituzionalmente dedito alla ricerca scientifica ed in esso svolga mansioni che possano definirsi di ricerca; è anche da considerare ricercatore qualsiasi altra persona presentata da un ente di ricerca.

Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente gestore della riserva, precisando in un apposito documento: scopo della ricerca, dettagliata descrizione delle attività di campagna, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale prelevato in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.

L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dal Direttore del Parco, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista

deroga nell'autorizzazione.

A ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi al Parco. Dopo la pubblicazione dei lavori, il Parco potrà usare in parte od anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

Art. 9 (Danneggiamento di immobili e strutture)

E' sempre vietato imbrattare, scalfire, incidere, con scritte e materiali di qualsiasi natura, i muri dei fabbricati e degli immobili in genere.

Il danneggiamento e la distruzione di strutture adibite alla pubblica fruizione comportano l'immediata contestazione relativa alle responsabilità previste dalle norme vigenti in materia. Gli agenti di vigilanza che sorprendano persone atte a imbrattare, scalfire e incidere strutture devono identificare il responsabile e devono inoltrare alla Direzione apposito verbale di riferimento.

Art. 10 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata ai Guardiaparco, al personale del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ecologiche Volontarie dipendenti dal "Servizio di Vigilanza e Volontariato del Parco Lombardo della Valle del Ticino".

Detta vigilanza si esercita, di norma, a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Le deroghe a quanto dettato nel precedente comma sono normate ai sensi del precedente art. 6.

Art. 11 (Sanzioni)

A quanti non ottemperino alle prescrizioni del presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste agli artt. 28, 29 e 30 della L.R. 86/83.

17.1.91 DF/bb

**REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O.)
 "LA FAGIANA" (Deliberazione di Consiglio Regionale del 26 novembre 2003 - n° VII/919)**

Aggiornamento a sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale del 26 novembre 2003- n° VII/919 del Regolamento di fruizione della Riserva Naturale Orientata "La Fagiana" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°22 del 28/1/91 ratificata dall'Assemblea Consortile con deliberazione del 23/3/91 n°3 e modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 137 del 2/4/92 (ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n°6 del 27/6/92) e n°181 del 18/5/95.

Art.1 (Finalità)

Al fine di dare pratica attuazione all'art. 21 della D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919 (Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - "La promozione economica e sociale con particolare riferimento alla fruizione turistica e ricreativa" e all'art. 25 " L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico" viene emanato il seguente regolamento di fruizione della Zona Naturalistica Orientata "La Fagiana".

Art.2 (Richiamo alle norme generali della variante al P.T.C. relative alle Zone Naturalistiche Orientate di tipo B1)

Il territorio ricompreso nella tenuta "La Fagiana" è classificato ai sensi dell'art.6.3 della D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919 quale: "Zona Naturalistica Perifuviale" di tipo B1" Zona Naturalistica Orientata".

In tale zona ai sensi dell'art. 6.4 della D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919 è vietato:

- a) svolgere attività pubblicitaria;
- b) accendere fuochi salvo autorizzazione degli organi competenti;
- c) introdurre specie animali o vegetali alloctone o non previste dai Piani di Settore;
- d) transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e per i mezzi di servizio e per i portatori di handicap e/o autorizzati dal Parco;
- e) allestire complessi ricettivi all'aria aperta ovvero attendamenti o campeggi fatti salvi i campeggi temporanei previsti dall'articolo 14, legge regionale 13 aprile 2001, n. 7, che possono essere autorizzati previo parere dell'Ente gestore da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n.18;
- f) esercitare il pascolo;
- g) abbandonare e stoccare i rifiuti e costituire depositi di materiali, anche temporanei e controllati, di qualsiasi genere ad eccezione del letame da impiegare in agricoltura;
- h) introdurre cani;

i) sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e/o autorizzati dal Parco.

Nello stesso territorio è vietato

- ai sensi dell'art. 6.5

a) produrre rumori, suoni e luci fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;

b) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili;

c) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

d) esercitare l'allevamento;

- ai sensi dell'art. 6.6 è vietato asportare o danneggiare piante, frutti e fiori;

- ai sensi dell'art. 6.8

a) uscire dalle strade e dai sentieri ammessi;

b) introdursi nei corpi idrici interclusi con imbarcazioni o in qualsiasi altro modo.

- ai sensi dell'art. 6.9 organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico.

- ai sensi dell'art. 21.3 svolgere attività equestri e introdursi in rogge, canali, lanche e mortizze se non per l'attraversamento di guadi.

Art. 3 (Accessi consentiti al pubblico)

Gli accessi alla Z.N.O. "La Fagiana" consentiti al pubblico sono i seguenti:

- a nord, dalla strada di accesso alla loc. "La Madonnina";
- a est dalla strada comunale di valle proveniente da Ponte Vecchio di Magenta;
- a sud dal cancello posto in loc. "Acquafredda" posto sulla strada comunale di valle proveniente da Casterno di Robecco.

Art.4 (Orari e modalità di accesso al pubblico)

Il pubblico è ammesso alla visita della Z.N.O "La Fagiana", tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (nel periodo in cui vige l'orario solare) e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (nel periodo in cui vige l'ora legale) salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco del Ticino.

Il transito è consentito a piedi, lungo tutte le strade e i sentieri battuti.

Il transito in bicicletta è consentito solo lungo le strade di larghezza superiore a mt. 1,50 ed è comunque vietato laddove vengano apposti i relativi segnali di divieto.

Possono essere previsti, al fine di regolamentare l'accesso ed il transito interno, opportuni sbarramenti lungo le strade ed i sentieri, posti in opera su disposizione della Direzione.

All'interno della Z.N.O. sono previsti inoltre dei percorsi speciali a carattere didattico e scientifico da attrezzare adeguatamente.

Al fine di dare attuazione dell'art. 6.4 della D.c.r. 26 novembre 2003 – n. VII/919 e per non disturbare la quiete degli habitat naturali all'interno della Z.N.O. è vietato sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e/o autorizzati dal Parco.

L'uso di apparecchi radio o televisivi, nonché apparecchi audio video con amplificatori è vietato. Da tale divieto sono escluse le apparecchiature impiegate per i servizi del Parco, di antincendio, di soccorso e delle guide naturalistiche.

A quanti non ottempereranno gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno comminate le sanzioni previste dall'art. 30 della L.R. 86/83.

Art. 5 (Attività fotografica)

L'attività fotografica lungo i percorsi autorizzati è libera su tutto il territorio della Z.N.O. ed in ogni periodo dell'anno.

Nelle aree esterne ai percorsi autorizzati al pubblico l'attività fotografica può essere consentita solo previa autorizzazione della Direzione del Parco.

I capanni di tipo temporaneo devono essere autorizzati dalla Direzione del Parco. Detta autorizzazione detterà le prescrizioni, i tempi ed i modi di esercizio dell'attività e potrà essere sospesa o revocata qualora il fotografo non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella Z.N.O. per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

Art. 6 (Transito con mezzi motorizzati)

Ai sensi dell'art. 6.4 della D.c.r. 26 novembre 2003 – n. VII/919 l'accesso e il transito è di norma vietato a tutti i mezzi motorizzati. È consentito il transito sulle strade poste all'interno della Z.N.O. solo ai mezzi di lavoro, di servizio e vigilanza dell'Ente o di Ditte ed Enti incaricati a ciò autorizzati dalla Direzione del Parco.

Art. 7 (Regolamento delle visite didattiche)

Le visite didattiche sono consentite tutti i giorni negli orari di apertura della Z.N.O. , salvo speciali autorizzazioni per eventi di didattica notturni. I gruppi in visita non possono superare il n° 120 persone contemporaneamente.

Le visite didattiche devono essere autorizzate dall' Ufficio Educazione Ambientale e Turismo del Parco e devono essere accompagnate da personale autorizzato.

Durante la visita devono essere rispettate le norme del presente regolamento pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 12 nonché l'allontanamento del gruppo dalla Z.N.O stessa.

Art. 8 (Regolamento delle visite di comitive organizzate)

Le visite di comitive organizzate sono consentite tutti i giorni negli orari di apertura della Z.N.O., salvo speciali autorizzazioni per attività organizzate nelle restanti fasce orarie. I gruppi in visita non possono superare il n° 120 per sone contemporaneamente.

Al fine di consentire il controllo della fruizione nella Z.N.O "La Fagiana", gruppi superiori alle 30 persone devono essere autorizzate dall' Ufficio Educazione Ambientale e Turismo del Parco.

Per consentire un'attenta valutazione da parte dell'Ente Parco, nella richiesta di autorizzazione deve essere specificato quanto segue:

- a) finalità dell'escursione (attività ricreativa, sportiva, scientifica etc.);
- b) Ente/Associazione che organizza l'escursione;
- c) numero di partecipanti;
- d) giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;
- e) nominativo e dati anagrafici del referente /responsabile della comitiva.

Durante la visita devono essere rispettate le norme del presente regolamento pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 12 nonché l'allontanamento del gruppo dalla Z.N.O stessa.

Art. 9 (Regolamento delle attività di ricerca scientifica)

Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe a divieti esistenti sono condotte nel rispetto del presente regolamento.

Rientrano nelle attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori, il coinvolgimento di terzi sotto la responsabilità di un ricercatore (ad esempio per tesi di laurea).

È da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell'organico di un ente istituzionale dedito alla ricerca scientifica ed in esso svolga mansioni che possano definirsi di ricerca; è anche da considerare ricercatore qualsiasi altra persona presentata da un ente di ricerca.

Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente Parco, precisando in un apposito documento: scopo della ricerca, dettagliata descrizione delle attività di campagna, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale prelevato in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.

L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dal Direttore del Parco, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

A ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi al Parco. Dopo la pubblicazione dei lavori, il Parco potrà usare in parte od anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

Art. 10 (Danneggiamento di immobili e strutture)

È sempre vietato imbrattare, scalfire, incidere, con scritte e materiali di qualsiasi natura, i muri dei fabbricati e degli immobili in genere.

Il danneggiamento e la distruzione di strutture adibite alla pubblica fruizione comportano l'immediata contestazione relativa alle responsabilità previste dalle norme vigenti in materia.

Art 11 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata ai Guardiaparco, al personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri, alle Guardie Ecologiche Volontarie dipendenti dalla "U.O n. 6 Vigilanza e Volontariato del Parco Lombardo della Valle del Ticino".

Art. 12 (Sanzioni)

A quanti non ottemperino alle prescrizioni del presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste agli art. 28, 29 e 30 della L.R. 86/83.



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta di deliberazione N.195 del 12/04/2017

Deliberazione Comunità del Parco N° 11 del 30/06/2017

Oggetto:
PARERE SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA
NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O.) "LA FAGIANA -
AGGIORNAMENTO.


Il Responsabile del procedimento:

GIUSEPPE ROBERTA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	19/06/2017	CLAUDIO PEJA	

Note:




Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

F.TO IL PRESIDENTE
Gian Pietro Beltrami

F.TOIL SEGRETARIO
Giovanni Sagaria

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Magenta, 19 LUG 2017



IL RESPONSABILE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal 21 LUG 2017 al 05 AGO 2017

Magenta, 25 AGO 2017



IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Publicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 21 LUG 2017 la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Magenta, 25 AGO 2017



IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta di deliberazione N.412 del 21/07/2017

Deliberazione Consiglio di Gestione N° 105 del 26/07/2017

Oggetto:

ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O) "LA FAGIANA - AGGIORNAMENTO" A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE CON PARERE DELLA COMUNITA' DEL PARCO AVVENUTA CON DELIBERA N°11 DEL 30.06.2017.

Il Responsabile del procedimento: Claudio Peja

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	24/07/2017	CLAUDIO PEJA	
CONTABILE	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	24/07/2017	ANGELO PAVANELLO	

Note: _____

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gian Pietro Beltrami

IL SEGRETARIO
F.to: Giovanni Sagaria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Magenta, li 08 SET 2017




IL RESPONSABILE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal _____ al _____

Magenta, _____



IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Magenta, _____

IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)